

(N. 2039)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1982

**Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686,
concernente norme in materia di trattamento economico del
personale facente parte della forza militare italiana impiegata
in Libano**

ONOREVOLI SENATORI. — In esecuzione degli accordi bilaterali stipulati tra Italia e Libano, di cui alle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri nelle riunioni del 7 agosto 1982 e 22 settembre 1982, per la partecipazione alla forza multinazionale di pace per Beirut, sono stati costituiti due contingenti delle Forze armate italiane, di cui il primo ha già terminato la propria missione e il secondo è in procinto di iniziarla.

Al personale facente parte di tali contingenti non può essere corrisposto il particolare trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1961, n. 642, non ricorrendo le condizioni richieste; infatti, detto personale non è impiegato isolatamente e il periodo di permanenza all'estero non è stato nè si prevede possa essere superiore a sei mesi.

Si rende pertanto necessario apposito provvedimento legislativo, il quale, data l'urgenza, non può che essere adottato nella forma del decreto-legge.

È stato quindi predisposto l'unito decreto che prevede, in favore del personale in questione, l'applicabilità della citata legge n. 642 a prescindere dalla durata dell'intervento.

Inoltre, al fine di evitare la lunga procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361, richiamato dall'articolo 3 della legge n. 642, si prevede che l'indennità speciale contemplata da quest'ultimo articolo sia corrisposta nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Il provvedimento, inoltre, estende al personale inviato nel Libano le norme di tutela assicurativa dettate dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, per il personale in servizio per conto dell'ONU in zona d'intervento, nonché ogni altra provvidenza stabilita per quest'ultimo personale.

* * *

Il decreto viene ora presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, concernente norme in materia di trattamento economico del personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano.

Decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 1982.

**Norme in materia di trattamento economico del personale
facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare il trattamento economico dovuto al personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano su richiesta delle parti interessate e su istanza della Comunità internazionale, ai fini di una soluzione pacifica nell'area medio-orientale;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 agosto 1982, del 22 settembre 1982 e del 24 settembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Al personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano a seguito di accordi internazionali per fini di soluzioni pacifiche nell'area medio-orientale è esteso, indipendentemente dalla durata dell'intervento:

— il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa è fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;

— il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301;

— ogni altra provvidenza già prevista per il personale impiegato in zone di intervento per conto dell'ONU.

Articolo 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1982 in miliardi sei, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme sul reclutamento negli organici e sull'avanzamento dei sottufficiali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ANDREATTA —
LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA